

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 31/01/2023

Esame del ricorso n. 1510472/2022 del 11/10/2022

proposto da |

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 31/01/2023

FATTO

Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2022 il ricorrente riferisce:

- di aver sottoscritto in data 20 febbraio 1998, un BF della serie B/A di lire 1.000.000;
- come indicato a tergo del buono la fruttificazione era di 14 anni con la conseguenza che lo stesso ha cessato di fruttificare alla fine dell'anno 2012 e la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 31 dicembre 2012 ed è stata interrotta dai numerosi reclami inviati nel corso dell'anno 2022;
- il tergo del buono indica chiaramente che la prescrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al termine del periodo di fruttificazione, quindi non decorre dal 20.02.2012 bensì dal 1° gennaio 2013 con la conseguenza che questa sarebbe maturata alla data del 31 dicembre 2022;
- la prescrizione deve ritenersi sospesa sino al 20 febbraio 2016 (data del compimento della maggiore età) ai sensi dell'articolo 2942, 1° comma, c.c., con l'effetto che la stessa maturerebbe alla data del 20 febbraio 2016.

Esperito infruttuosamente reclamo, si rivolge pertanto a quest'Arbitro chiedendo "il rimborso del buono per lire 2 milioni".

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per l'incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF.

Nel merito, precisa che:

- il buono in contestazione appartenente a tutti gli effetti alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica "BA", istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro del 7 dicembre 1998 e collocata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 9 dicembre 1998;
- il citato decreto, istitutivo della serie BA, dispone all'art. 7 che tale buon "hanno la durata di cinque o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 20 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto";
- il buono in esame non presenta errori di emissione in quanto collocato secondo le procedure previste per legge;
- il buono riporta la tipologia di appartenenza "Buono Postale Fruttifero a Termine" sul retro, pertanto risulta evidente ed inequivocabile l'appartenenza dello stesso alla serie "a termine";
- il termine prescrizione prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detto buono cessa di essere fruttifero e cioè dalla data di scadenza puntuale;
- il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 prevede all'art. 8, comma 1, che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza dei titoli, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale;
- essendo il BFP oggetto del ricorso, sottoscritto in data 20 febbraio 1998 ed avendo la durata massima di 14 anni, la scadenza era prevista per il 20 febbraio 2012; il rimborso del BFP è stato richiesto successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale, ultimatosi il 21 febbraio 2022;
- da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 del Codice Civile, quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merito fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione.

Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

Con successive memorie di replica il ricorrente reitera la propria richiesta, avanzando altresì istanza risarcitoria in caso di mancato rimborso del buono.

DIRITTO

La questione sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Collegio attiene alla richiesta di riscossione di un BPF serie BA, sottoscritto in data 20 febbraio 1998, per il quale

l'intermediario resistente oppone l'intervenuta prescrizione.

Preliminarmente occorre tuttavia esaminare le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'intermediario resistente.

In relazione all'eccezione di incompetenza per materia si osserva che la stessa è infondata e che non merita accoglimento per le seguenti ragioni. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione n. 5676/2013, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa la resistente. È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari» [...]. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Va, altresì, rigettata anche l'eccezione di incompetenza *ratione temporis*. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, nella decisione testé citata, precisa, inoltre, che: «applicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli de quibus [...] le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell'emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all'elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF».

Venendo al merito del ricorso, dall'esame del BFP si può osservare che:

- il buono è stato emesso in data 20 febbraio 1998 e sul retro riporta un adesivo con indicata la serie di appartenenza ed i relativi rendimenti;
- sul fronte e sul retro dei titoli risulta stampata la dicitura «a termine»;
- sul fronte è presente la scritta a penna "BA";

- sul retro è riportata la dicitura “il buono non riscosso al compimento dell’ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero ... a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”.

In tema di termini di prescrizione del diritto al rimborso dei BPF, il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 8 del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, che, nel prevedere l’emissione di due nuove serie di BPF, ha introdotto un termine di prescrizione decennale (in luogo di quello originario di cinque anni). Sul tema, giurisprudenza ABF è concorde nel ritenere che ai BPF si applica la prescrizione ordinaria decennale (cfr., *ex multis*, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, nn. 19325/2018, 2010/2018; Collegio di Torino, decisione n. 10387/18).

Orbene il BFP seria BA oggetto del presente ricorso, emesso in data 20 febbraio 1998 scadeva dopo 14 anni dalla data di emissione, e pertanto in data 31 dicembre 2012 (facendo riferimento, per l’individuazione del *dies a quo* al principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8056/2019 per cui *«poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, la data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione»*) ed essendo orientamento costante e condiviso tra i Collegi ABF che la predetta decisione del Coordinamento, riguardante i titoli AA2, possa essere estesa per analogia anche alle serie che riportano previsioni analoghe (si veda, ad esempio, Collegio di Bologna, decisione n. 20721/2020).

Di conseguenza il buono, emesso il 20 febbraio 1998 ed avente durata quattordicennale, è scaduto il 31 dicembre 2012 (facendo applicazione dei principi enunciati dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 8056/2019) e il diritto alla loro riscossione si è prescritto al 31 dicembre 2022. Risulta a tal proposito non corretta l’affermazione del ricorrente secondo cui la prescrizione dovrebbe ritenersi sospesa sino al 20 febbraio 2016 (data del compimento della maggiore età del ricorrente stesso) ai sensi dell’articolo 2942, 1° comma, c.c, posto che l’articolo in parola prevede che la prescrizione sia sospesa per i minori non emancipati solo nell’ipotesi in cui essi siano sprovvisti di un rappresentante legale, circostanza priva di riscontro.

Da un esame della documentazione versata in atti constano peraltro diversi atti interruttivi della prescrizione, atteso che la liquidazione del BFP è stata richiesta per la prima volta con reclamo del 16 aprile 2022, cui è seguito un secondo reclamo in data 18 luglio 2022 e, infine, la presentazione dell’odierno ricorso in data 11 ottobre 2022.

Pertanto, non essendo la prescrizione ancora maturata al momento della richiesta di rimborso, ne consegue il diritto ancora attuale al rimborso del titolo in esame, risultando assorbita la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente in sede di repliche.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1